

Legge regionale 17 dicembre 1965 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 24/08/1973

Istituzione del Comitato tecnico - consultivo regionale per la finanza.

Art. 5

Il Comitato è convocato dal Presidente.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.